
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudice d'appello: sì all'attribuzione di una diversa qualificazione giuridica al rapporto controverso

*In tema di impugnazioni, il giudice di appello incorre nel vizio di extrapetizione solamente ove pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non dedotte e che **non siano rilevabili d'ufficio**, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Non gli è invece precluso l'esercizio del **potere-dovere di attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella data in prime cure con riferimento alla individuazione della causa petendi**, dovendosi riconoscere a detto giudice il **potere-dovere di definire l'esatta natura del rapporto dedotto in giudizio onde precisarne il contenuto e gli effetti, in relazione alle norme applicabili**, con il solo **limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto** nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame.*

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.1.2016, n. 296

...omissis...

Preliminarmente si rileva che nella memoria ex art. 378 c.p.c. il difensore della ricorrente ha dichiarato di condividere "l'inammissibilità dell'impugnazione nei confronti dell'Agenzia del Demanio che, effettivamente, è soggetto diverso e distinto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze".

Tale dichiarazione, denotando il venir meno di ogni interesse della ricorrente ad ottenere da questa Corte una pronuncia nei confronti dell'Agenzia del Demanio, comporta l'inammissibilità del ricorso nei confronti di tale soggetto; sicchè i motivi di impugnazione devono essere scrutinati esclusivamente nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 826 e 828 c.c.. Deduce che dalla certificazione catastale in atti risulta che il bene per cui è causa appartiene al "Demanio dello Stato" per "devoluzione per debito di imposte" e che, quindi, il medesimo è stato sottratto ai legittimi proprietari o possessori per il mancato pagamento delle imposte.

Rileva che la possibilità di retrocessione ai proprietari o ai possessori, prevista dalla L. n. 390 del 1908, art. 1 appare incompatibile con le disposizioni di cui agli artt. 822, 823, 826 e 828, poste a salvaguardia dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, l'avviso d'asta del 12-6-1981, relativo alla vendita d'immobili di proprietà dello Stato ai sensi della citata L. n. 390 del 1908, non costituisce una eventuale ipotesi di sdemanializzazione tacita dell'immobile per cui è causa, ma prende atto dell'effettiva natura di tale bene, dimostrando che ad esso non era mai stata impressa una funzione pubblicistica, e ne promuove la vendita, uniformandosi alla procedura prevista per l'alienazione dei beni facenti parte del patrimonio disponibile. Sostiene che l'eventuale presenza di una cava, che di fatto non esiste, non altera i termini della questione, in quanto le cave fanno parte del patrimonio indisponibile dell'ente pubblico soltanto allorchè la loro disponibilità sia stata sottratta al proprietario del fondo ad opera dell'autorità mineraria, laddove, in caso contrario, una cava, se appartenente a un ente pubblico, fa parte del patrimonio disponibile di quest'ultimo.

Il motivo è inammissibile, concludendosi con la formulazione di un quesito di diritto non rispondente ai requisiti richiesti dall'art. 366 bis c.p.c., applicabile *ratione temporis* al ricorso in esame.

E invero, ai sensi della menzionata disposizione di legge, il quesito inerente ad una censura in diritto, dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale, non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere, dalla sua sola lettura, l'errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile.

Nel caso in esame, il quesito di diritto posto ("Dica la Corte se, ai fini della classificazione e della conseguente disciplina di un bene di proprietà dello Stato o di altri ente pubblico, l'intestazione catastale, che ne dichiara la demanialità, sia da ritenere decisiva o prevalente rispetto alla esistenza di elementi che la escludano quali, ad esempio, la natura del bene, il titolo di provenienza, la mancata destinazione al soddisfacimento di un interesse pubblico e la ricorrenza di atti univoci e concludenti, incompatibili con la volontà dell'ente

pubblico alla stessa conservazione del bene") è privo di concreti riferimenti alle ragioni poste a base della decisione impugnata, la quale, nel qualificare il terreno come facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi dell'art. 826 c.c., non si è limitata alla valutazione della sola intestazione catastale che dichiara la demanialità di tale bene, ma ha tenuto conto della presenza sul fondo di una cava.

Il quesito formulato dalla ricorrente, pertanto, essendo disancorato dal percorso argomentativo seguito dal giudice del gravame, si palesa astratto e non risolutivo, non focalizzando una questione di diritto essenziale ai fini della decisione.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Nel rilevare che il convenuto aveva contrastato la domanda attorea eccependo la demanialità del terreno, senza mai dedurre l'esistenza di una presunta cava, sostiene che la Corte di Appello si è pronunciata su un'eccezione diversa da quella sollevata dalla convenuta, e ha posto a base della decisione fatti non certi, desunti da dichiarazioni di testi che non avevano utilizzato il termine "cava" nel suo significato tecnico.

Il motivo è infondato.

Giova rammentare che, in tema di impugnazioni, il giudice di appello incorre nel vizio di extrapetizione solamente ove pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato. Non gli è invece precluso l'esercizio del potere - dovere di attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica diversa da quella data in prime cure con riferimento alla individuazione della causa petendi, dovendosi riconoscere a detto giudice il potere-dovere di definire l'esatta natura del rapporto dedotto in giudizio onde precisarne il contenuto e gli effetti, in relazione alle norme applicabili, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al suo esame (v. Cass. 29-9-2006 n. 21244; Cass. 31-3-2006 n. 7620; Cass. 13-8-2003 n. 15764).

Nella specie, il giudice del gravame, a fronte dell'impugnazione proposta dalla X avverso la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di usucapione dal medesimo proposta in ragione della ritenuta natura demaniale del bene per cui è causa, si è limitato a dare al terreno, sulla base delle risultanze della prova testimoniale acquisita in contraddittorio tra le parti, la diversa qualificazione di bene compreso nel patrimonio indisponibile dello Stato, comunque incompatibile con l'esercizio di un possesso utile ad usucapionem e tale da comportare il rigetto della domanda attrice.

Non è ravvisabile, di conseguenza, alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta vizi di motivazione.

Deduce che la Corte di Appello ha basato la sua decisione su una lettura parziale della certificazione catastale, il cui testo completo attesta che il bene è stato sottratto al patrimonio dei privati per il mancato pagamento delle imposte, nonché sulle deposizioni rese da due testi, che avrebbero potuto al più essere valutate come semplici indizi. Sostiene che la destinazione a cava è esclusa dal certificato di destinazione urbanistica rilasciata dal Sindaco del Comune di Santa Maria del Cedro, nel quale manca qualsiasi riferimento alla

presenza di una cava, nonché dal comportamento del convenuto, che non l'ha mai dedotta, ma anzi, come risulta dalla nota del 1974 e dall'avviso d'asta del 1981, ha manifestato la volontà di disfarsi del bene.

Il motivo è inammissibile.

Ai sensi del citato art. 366 bis c.p.c., nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Ciò comporta, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. per tutte Cass. S.U. 1-10-2007 n. 20603).

Per soddisfare il requisito in parola non è sufficiente che il fatto controverso o le ragioni per le quali la motivazione si assume insufficiente siano esposti nel corpo del motivo o possano comprendersi dalla lettura di questo, ma è indispensabile che essi siano indicati in una parte del motivo stesso che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (Cass. 18-7-2007 n. 16002; Cass. 7-4-2008 n. 8897; Cass. 19-5-2011 n. 11019; Cass. 8-3-2013 n. 5858).

Nella specie, nel motivo in esame non è dato cogliere una sintetica e chiara esposizione riassuntiva del fatto controverso in relazione al quale sussisterebbero i dedotti vizi motivazionali ex art. 360 c.p.c., n. 5, nonché delle ragioni della ritenuta inidoneità della motivazione a sorreggere la decisione adottata.

Per le ragioni esposte, il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia del Demanio deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell'Agenzia del Demanio per sopravvenuta carenza d'interesse; rigetta il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.